

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 16 ottobre 2015 Numero 33/2015

NORMA INCERTA, NIENTE SANZIONI

La Cassazione (sentenza n. 19412 del 30.9.2015) ha stabilito che, in presenza di norme di incerta interpretazione, è legittimo, da parte dell'Ufficio, il recupero delle imposte, ma non l'applicazione delle sanzioni. Nel caso di specie, si è trattato di distinguere, ai fini IVA, tra lo <sconto> (componente che incide direttamente sul prezzo e ne riduce la base imponibile) ed il <premio> (che, invece, è un contributo autonomo, riconosciuto al cliente al raggiungimento di un determinato <target>, <fuori campo IVA>). Anche la presenza di un nutrito contenzioso è elemento che testimonia incertezza nell'interpretazione o nell'applicazione della norma.

MODIFICHE ALLA NOTA INTEGRATIVA

Il D. Lgs. n. 139 del 18.8.2015, in attuazione della direttiva comunitaria 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio ed ai bilanci consolidati, ha apportato modifiche anche agli artt. 2426, 2427 e 2427-bis del Codice Civile, che descrivono il contenuto della Nota integrativa. L'efficacia del provvedimento è dall'esercizio 2016 (per le società con esercizio coincidente con l'anno solare), ma si tenga conto dell'esigenza di comparazione con l'esercizio 2015. Va preliminarmente evidenziato che le informazioni in Nota integrativa dovranno seguire l'ordine in cui le voci di stato patrimoniale e conto economico sono riportate nei relativi schemi. Le principali novità sono le seguenti: - non è più richiesta la composizione della voce <costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità>, ma solo dei <costi di sviluppo>, in quanto non è più ammessa la capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità (che saranno considerati costi d'esercizio); - la composizione delle voci <ratei e risconti attivi>, <ratei e risconti passivi> e <altri fondi> va indicata indipendentemente dal loro ammontare (nella precedente versione era richiesta solo se di ammontare apprezzabile); - deve sempre figurare la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, secondo categorie di attività e secondo aree geografiche (prima era ri-

chiesta solo se significativa); - le operazioni con parti correlate, non concluse a normali condizioni di mercato, devono sempre essere indicate (non solo se significative); - i <fatti di rilievo> avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio figurano ora nella Nota integrativa (non più nella Relazione sulla gestione); - deve essere indicato il nome e la sede legale della società che redige il bilancio consolidato, di cui la società fa parte, in quanto <controllata>, ed il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; - obbligo di indicazione della proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite; - riguardo agli strumenti finanziari derivati, sono da esplicitare, per ciascuna categoria, oltre al loro <fair value>, le informazioni sulla loro entità, natura, termini e condizioni che possono influenzare i flussi finanziari futuri, le tecniche di valutazione, le variazioni di valore iscritte a conto economico o imputate a riserva del patrimonio netto, i movimenti delle riserve di <fair value> avvenuti nell'esercizio; - indicazione delle ragioni della durata del periodo d'ammortamento dell'avviamento.

COLLEGIO SINDACALE: POSSIBILI ANCHE VERIFICHE INDIVIDUALI

Ogni membro del Collegio sindacale ha facoltà di compiere controlli ed ispezioni anche in via autonoma, a condizione vengano tempestivamente informati gli altri componenti. Tale principio è sancito dalla norma di comportamento n. 5.1 per le società non quotate, pubblicate lo scorso 17 settembre dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. E' opportuno precisare che tale forma di vigilanza è indicata in via sussidiaria alla verifica collegiale, ad esempio nei casi di urgenza o di dissenso tra i membri del Collegio. La verifica <individuale> può avvenire anche avvalendosi di propri dipendenti e di ausiliari, senza alcun limite o restrizione.

INTERPELLI NON IMPUGNABILI

La nuova disciplina in materia di <interpelli> (D. Lgs. n. 156/2015) sancisce, in via generale, la non impugnabilità della <risposta negativa>; l'unica eccezione prevista riguarda i pareri espressi dall'Agenzia ad oggetto la disapplicazione

di norme antielusive (per i quali è obbligatoria la preventiva istanza), che sono impugnabili, però, solo unitamente all'atto impositivo. E' quindi confermata la tesi sempre espressa, dall'Amministrazione finanziaria, secondo cui la risposta all'<interpello> non è vincolante per il contribuente, e quindi non impugnabile.

IIDD: VALIDO ANCHE IL VISTO TARDIVO

Già dallo scorso anno, la compensazione <orizzontale> (cioè, con altre imposte, contributi, ecc.) di un credito per imposte dirette, di importo superiore a 15 mila euro, comporta l'obbligo del <VISTO> sulla dichiarazione da cui si desume tale credito. Contrariamente a quanto previsto per l'IVA, dove la dichiarazione con <VISTO> deve essere presentata prima della <compensazione>, per le imposte dirette le due operazioni possono essere temporalmente invertite. Stando ad autorevole dottrina (*Eutekne.info* del 6.10.2015), qualora sulla dichiarazione si < dimenticasse > l'apposizione del VISTO, c'è la possibilità di presentare la dichiarazione <integrativa>, anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza (della presentazione della dichiarazione), senza compromettere le compensazioni già effettuate utilizzando il credito esposto. Al massimo, la dichiarazione sprovvista di <VISTO>, può essere considerata <inesatta>, e quindi passibile di una sanzione da 258 a 2.065 euro.

IRPEF/IRES: SPONSORIZZAZIONI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Nonostante l'atteggiamento, spesso persecutorio, dell'Amministrazione finanziaria, l'art. 90, comma VIII, della Legge n. 289/2002, sancisce la <presunzione assoluta>, riguardo alla qualificazione di <spese pubblicitarie>, relativamente a quelle sostenute per sponsorizzare associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore a 200 mila euro annui. L'Agenzia delle Entrate, nel corso delle verifiche fiscali, pone rilievi sull'ambito geografico in cui la sponsorizzazione è prestata e la caratteristica dei destinatari del messaggio pubblicitario, che potrebbero non essere gli stessi dei clienti e potenziali clienti dello <sponsor>, oppure la circostanza che sia stata

promossa <l'immagine> aziendale, piuttosto che i prodotti. Tali rilievi, stante il testo di legge, sono arbitrari e giustificano un deciso e convinto confronto davanti alle Commissioni Tributarie. I requisiti, che invece sono indispensabili, per integrare la fattispecie normativa di cui sopra, e la conseguente deducibilità (oltre alla detrazione dell'IVA) sono i seguenti: - concreto svolgimento dell'attività promozionale, da parte del soggetto sponsorizzato (è necessario acquisire prove, in proposito, quali documenti fotografici, filmati, articoli di giornale, ecc.); - iscrizione nel Registro CONI dell'ente sportivo sponsorizzato; - costo del <servizio> in linea con i <prezzi di mercato>.

IRPEF/IRES: DEDUCIBILITÀ DEI COSTI <BLACK LIST>

L'art. 5, commi I e IV, del D. Lgs. n. 147/2015 ha introdotto significative modifiche, a partire dall'esercizio 2015, al regime di deducibilità dei costi di beni e servizi, acquistati da soggetti domiciliati in Stati e territori a fiscalità privilegiata (art. 110 del TUIR). La normativa, in realtà, interessa qualunque componente negativo di reddito derivante da transazioni commerciali, poste in essere con fornitori <black list>, quindi: - ammortamenti, svalutazioni, perdite e minusvalenze; - componenti negativi connessi con transazioni di natura finanziaria (interessi ed oneri finanziari); - componenti negativi derivanti da operazioni attive, effettuate con soggetti <black list> (es., perdite su crediti). La novità saliente riguarda l'introduzione del principio di deducibilità <automatica> dei componenti negativi, se riferiti ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione a condizioni di <valore normale> (art. 9 del TUIR, cioè, <prezzo/corrispettivo mediamente praticato per beni/servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione>); per la parte di costo eccedente il <valore normale>, ai fini della deducibilità, è necessario fornire la prova della sussistenza delle <circostanze esimenti> (cioè, che le operazioni sono state effettivamente eseguite e le stesse rispondono ad un interesse economico effettivo). Anche dopo

le modifiche apportate alla disciplina dei costi <black list>, è confermato l'obbligo di separata indicazione degli stessi nel Modello UNICO (a partire da quello che sarà presentato il prossimo anno), sia per la parte costituente <valore normale>, sia per la parte eccedente tale valore. Quanto all'individuazione degli Stati <black list>, vale la lista aggiornata dal Decreto 27.4.2015, che comprende quelli con cui il nostro Paese non ha un <adeguato scambio di informazioni>.

<TRIANGOLAZIONI> CON SAN MARINO: CASO PARTICOLARE


Tra le tante possibili forme di <triangolazione> IVA, con paesi extra UE e UE, è opportuno segnalare quella in cui il <promotore> italiano acquista beni da un fornitore extra UE o UE, e li fa consegnare da quest'ultimo direttamente al proprio cliente sanmarinese. In questo caso le operazioni (d'acquisto e di vendita) poste in essere dal residente sono da considerare <fuori campo IVA> (entrambe), ai sensi art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972. Ciò in quanto i beni che transitano sul territorio italiano sono vincolati al regime del <transito esterno>, e quindi, fiscalmente, restano estranei alla nostra normativa.

IRES: OPZIONI ANCHE IN DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Dal 2015, le opzioni più ricorrenti, che riguardano i regimi fiscali (in particolare, quella per la <trasparenza fiscale>, art. 115 del TUIR, e per il <consolidato fiscale nazionale>, art. 119 del TUIR), possono essere esercitate solamente sul modello di dichiarazione dei redditi. E' opportuno considerare, tuttavia, che vi è spazio anche per un <ripensamento>. Stando ad autorevole dottrina (*Eutekne. info* del 13.10.2015), anche tenendo conto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia (circolare n. 8/2010 e risoluzione n. 132/2010), è possibile ripresentare la dichiarazione dei redditi (entro il termine previsto per l'anno successivo, ai sensi art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/2010), con l'esercizio dell'opzione (originariamente non esercitata). Riguardo invece alla possibilità di <togliere> l'opzione a suo tempo apposta sulla dichiarazione, non vi sono dubbi, in caso di ripresenta-

zione entro 90 giorni, mentre se si superasse tale termine (osservando, ovviamente, quello previsto per l'anno successivo), l'efficacia della <non opzione> sarebbe condizionata all'esistenza di <errori dichiarativi, connessi a manifestazione di volontà negoziale>, sempreché il contribuente sia in grado di provare <l'essenzialità ed obiettiva riconoscibilità dell'errore>, ai sensi dell'art. 1427 del Codice Civile (Cassazione, sentenza n. 7294/2012).

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	13/10/15	06/10/15
3 mesi	-0,05	-0,047
6 mesi	0,026	0,027
1 anno	0,141	0,141
CAMBI	13/10/15	06/10/15
Euro - USD	1,137	1,122
Euro - yen	136,16	135,07
SPREAD	13/10/15	06/10/15
(> Germania)	108	110



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITÀ FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO